

Esecuzione forzata - titolo esecutivo - formula esecutiva - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01)

Spedizione in forma esecutiva - Erronea indicazione del difensore richiedente - Conseguenze - Sanatoria - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29804 del 18/11/2019 (Rv. 656175 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_156](#), [Cod_Proc_Civ_art_160](#), [Cod_Proc_Civ_art_475](#), [Cod_Proc_Civ_art_479](#), [Cod_Proc_Civ_art_617](#)